

Toscana L.R. n. 8 del 28 febbraio 2023.

Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. n. 40/2009.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'*articolo 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto;*

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*);

Visto il regolamento emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518* (Regolamento per l'applicazione del titolo III del *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264*, relativo ai servizi di medicina scolastica);

Vista la *legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Considerato quanto segue:

1. La semplificazione delle procedure amministrative è un obiettivo dell'ordinamento sin dall'approvazione della *legge 15 marzo 1997, n. 59* (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

2. Le regioni possono, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l'obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l'obbligo di presentare certificati medici che siano ormai ritenuti obsoleti;

3. Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal *D.P.R. 1518/1967* è stato ritenuto non più rispondente ad esigenze di prevenzione collettiva, già dal gruppo di lavoro costituito con *decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004* per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie il quale, nel documento conclusivo licenziato il 19 febbraio 2006, ha osservato che: "le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente", opinione quest'ultima condivisa anche dall'Organismo toscano per il governo clinico, che si è pronunciato nello stesso senso con la decisione 21 gennaio 2020. n. 3;

4. Undici Regioni hanno già approvato leggi che aboliscono l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni;

5. È opportuno che la Regione Toscana, anche sull'esempio di quanto hanno fatto le altre regioni, provveda alla soppressione in via legislativa dell'obbligo di presentazione del citato certificato;

6. È opportuno altresì ricordare che la proposta di soppressione dell'obbligo di presentazione non fa venir meno l'obbligo di denuncia delle malattie infettive che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi degli *articoli 253 e 254 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265* (Approvazione del *testo unico delle leggi sanitarie*), ancora vigenti, sono obbligati a presentare con le modalità disciplinate dal *decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022* (Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive) e, in via transitoria secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dal *decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990* (Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse);

7. La presente legge non fa venir meno l'obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa;

Approva la presente legge

Art. 1 *Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell'articolo 50-bis nella L.R. n. 40/2009.*

1. Dopo l'*articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

"Art. 50-bis
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'*articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518* (Regolamento per l'applicazione del titolo III del *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264*, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina."

Art. 2 *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Le disposizioni della presente legge non sono idonee a comportare nuove o maggiori spese, né a determinare comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Toscana L.R. n. 8 del 28 febbraio 2023.

**Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in
ambito scolastico. Modifiche alla L.R. n. 40/2009.**

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 21. 02.2023.